



CITTÀ DI ROSARNO
CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

**REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE
TRANSATTIVA DEI SINISTRI**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 30 giugno 2025

Art. 1

Oggetto delle transazioni

Il presente regolamento definisce la procedura per la gestione delle richieste di risarcimento dei danni causati ai privati dalla mancata o incompleta manutenzione delle strade comunali entro determinati limiti per prevenire le ipotesi di contenzioso e nell'ottica di un contenimento della spesa.

I criteri seguiti per la liquidazione dei sinistri si ispirano ai principi di responsabilità, proporzionalità ed economicità. In particolare si terranno in considerazione, nelle varie fasi di trattativa, le ipotesi che consentono una definizione stragiudiziale, al fine di contenere le spese correlate ad una possibile lite giudiziaria, nell'ottica costante di migliorare il rapporto tra il Comune e il cittadino.

Art. 2

Cause di esclusione dalle transazioni

Condizioni e presupposti per la definizione transattiva dei sinistri

Non verranno prese in considerazione, ai fini di una loro composizione transattiva, le seguenti tipologie di sinistri:

- a. I sinistri verificatisi a causa di palese negligenza, distrazione, disattenzione o altro comportamento irrispettoso delle normali regole di diligenza e buon comportamento stradale e pedonale **oppure siano dipesi da caso fortuito, in condizioni di ottima visibilità e/o di prevedibilità del pericolo, ecc..***
- b. I sinistri rispetto ai quali sia ravvisabile una violazione delle norme del Codice della Strada o del Codice Civile **o che siano coperti da polizza assicurativo del veicolo danneggiato;***
- c. I sinistri verificatisi in occasione di manifestazioni, cortei, comizi o altra circostanza, ancorché autorizzata dalle autorità competenti in cui si costituisca un assembramento di persone;*
- d. I sinistri verificatisi rispetto a dissesti stradali segnalati e/o indicati e comunque, non costituenti insidia e trabocchetto o in cantieri di lavoro affidati a ditte esterne*
- e. **I sinistri per i quali la responsabilità non è inequivocabilmente addebitata all'Ente ovvero ricada su altra persona fisica o giuridica che, a diverso titolo, abbia la disponibilità della strada ove il sinistro si è verificato, per come evidenziato dall'accertamento della Polizia Locale ovvero dai Carabinieri o dalla Polizia di Stato e/o dall'Ufficio Tecnico Comunale;***
- f. **I sinistri per danni di cui la parte lesa non fornisca prova certa per mezzo di idoneo documento fiscale, quietanzato con allegata idonea documentazione fotografica***

- g. *I sinistri per i quali la somma liquidabile superi l'importo massimo di euro 1.000,00, comprensivi di oneri accessori (IVA per le fatture di pagamento per riparazione danni; interessi, ecc.) e competenze professionali se vi sia l'intervento di un legale (inclusi oneri di legge).*

Art. 3

Oneri dei danneggiati

I cittadini che, nei limiti della previsione esplicitata in preambolo, lamentano la produzione di un danno loro arrecato dall'azione od omissione della P.A., devono richiedere, all'atto del sinistro, l'immediato intervento della Polizia Municipale, che può avvalersi - ove possibile - dell'Ufficio Tecnico Comunale, al fine di constatare le cause e le modalità dell'accaduto.

Qualora l'evento dannoso accadesse in giorno o orario di chiusura degli uffici comunali, la richiesta di intervento deve essere rivolta ai Carabinieri o alla Polizia di Stato.

Art. 4

Modalità di presentazione della domanda

*La domanda risarcitoria, indirizzata al Sindaco, redatta sull'apposito modulo pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente o da ritirare presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico e corredata da pertinente documentazione (verbale di intervento della P.L., **fotografie relative al luogo del sinistro ed al danno riportato**, fatture, preventivi di spesa, dichiarazioni testimoniali sottoscritte da chi ha assistito all'evento, **ed ogni altro atto o documento elencato nel modulo predisposto dal Comune**) può essere presentata direttamente all'Ufficio del Protocollo del Comune di Rosarno, ovvero spedita a mezzo Posta Elettronica Certificata all'indirizzo: comune.rosarno@pec.comune.rosarno.rc.it.*

Alla domanda, ai fini della sua ricevibilità, va allegata ricevuta del versamento di € 10,00 in favore del Comune di Rosarno, Servizio di Tesoreria, sulle coordinate evidenziate nel modulo predisposto dall'Ente. Detta somma, in caso di accoglimento della domanda risarcitoria, verrà restituita al danneggiato e sarà incamerata definitivamente dal Comune a titolo di rimborso spese di istruttoria, in caso di suo rigetto.

La richiesta deve pervenire entro dieci giorni dalla data del sinistro e in ogni caso in un termine ragionevole affinché non vengano disperse le tracce utili per un valido accertamento in forma postuma dell'avvenimento.

Qualora non sia possibile la contestuale allegazione dei documenti, l'interessato deve farne espressa riserva di produzione.

Art. 5

Istruttoria della pratica

L'Ufficio Legale, ricevuta la richiesta di risarcimento danni, riscontrerà l'allegazione di ogni atto o documento richiesto secondo il modulo di domanda e verificherà se nella relazione di intervento della Polizia Locale e/o dell'Ufficio Tecnico comunale allegata dal danneggiato siano state rilevate una o più cause di esclusione di cui all'art. 2 lettere a., b., c., d. ed e. nonché se siano stati esperiti gli opportuni accertamenti e rilievi tecnici (anche al fine di provvedere all'eliminazione dello stato di pericolo e/o d'insidie, ove sussistano) dai quali desumere argomenti per il quadro probatorio circa le cause e la dinamica del sinistro. In mancanza, si attiverà per richiedere eventuale integrazione agli intervenuti sul posto.

Ove la relazione di intervento sia stata stilata dai Carabinieri o dalla Polizia di Stato, l'integrazione degli elementi mancanti verrà richiesta alla Polizia Locale e/o all'Ufficio Tecnico Comunale che relazioneranno specificamente, ciascuno per le proprie competenze.

Se la domanda del danneggiato risulti incompleta, l'Ufficio Legale inviterà il richiedente, anche per posta elettronica certificata, a trasmettere la documentazione integrativa necessaria alla prosecuzione dell'istruttoria. Nelle more della consegna di quanto richiesto i termini per la definizione della pratica restano sospesi.

Alla stregua delle risultanze degli accertamenti tecnici, il Responsabile dell'Ufficio Legale esprime ponderato parere sull'ammissibilità o meno della richiesta risarcitoria, tentando - quando ne ricorrano le condizioni - la composizione amichevole della vertenza.

Art. 6

Esito del procedimento

La procedura si può concludere, con un atto di definizione bonaria o con una reiezione della richiesta.

Nel caso in cui si possa conciliare la vertenza con definizione bonaria, l'Ufficio legale provvede autonomamente a liquidare, sulla base del proprio capitolo di bilancio a tal uopo assegnato, i risarcimenti di valore inferiore ai 1.000,00 euro e restituirà l'importo di € 10.00 versato all'atto della presentazione della domanda.

La soglia di €1.000,00 va riferita alla sorte capitale nonché agli oneri accessori (IVA per le fatture di pagamento per riparazione danni; spese legali se vi sia l'intervento di un legale, interessi, ecc.).

Le transazioni di maggior valore, qualora abbiano adeguata copertura finanziaria, per essere liquidate, devono essere preventivamente deliberate dalla Giunta Municipale che approverà il relativo schema di transazione.

L'accordo transattivo è sottoscritto dal Responsabile dell'Avvocatura Civica.

Nel caso in cui la controparte decida di citare in giudizio il Comune, previo espletamento della procedura di Negoziazione Assistita, il Settore Avvocatura curerà le varie fasi del contenzioso, attraverso la richiesta delle relazioni ai Settori competenti per materia, la redazione delle formalità amministrative consistenti nell'atto di Procura sottoscritto dal Sindaco che detiene la rappresentanza dell'Ente e la Deliberazione di Giunta Comunale, di autorizzazione a resistere nel giudizio promosso contro l'Amministrazione.

Art. 7

Termini del procedimento amministrativo

Il procedimento amministrativo avviato a seguito di richiesta di risarcimento danni deve concludersi, qualunque sia la determinazione finale, entro il termine di giorni 90 (novanta) dalla presentazione della domanda.

E' fatto salvo un termine più lungo in presenza di circostanze imprevedibili (assenza per congedo o per malattia, carichi di lavoro particolarmente intensi, ecc.), ovvero quando il contraddittorio con la parte danneggiata richieda tempi di approfondimento maggiori.

Art. 8

Norme finali

Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano anche alle vertenze in corso all'atto dell'adozione della delibera di approvazione.

All'atto della stipula di eventuale polizza assicurativa R.T.C., i sinistri oggetto del presente disciplinare potranno essere deferiti alla compagnia assicurativa individuata.

Art. 9

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello in cui diviene esecutiva la deliberazione di approvazione definitiva adottata dal Consiglio Comunale.